

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1969.

**Norme per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.**

#### IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, richiamato dall'art. 25, secondo comma, della predetta legge;

Vista la legge 21 luglio 1965, n. 939, relativa al trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali;

Considerato che il citato regolamento interessava la esecuzione del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, la cui impostazione, in relazione alle situazioni tecniche ed economiche della industria nazionale, muoveva da presupposti notevolmente differenti da quelli assunti nella normativa della legge 4 gennaio 1968, n. 19;

Considerato che il medesimo regolamento, all'art. 6, non ha definito espressamente quali siano i prodotti finiti, cui invece fa riferimento la legge 4 gennaio 1968, n. 19, e che, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, determinata la categoria dei materiali grezzi e quella dei materiali semilavorati, ha compreso in quest'ultima, allo scopo di consentirne l'importazione in franchigia dai dazi, alcuni prodotti che sono invece prodotti finiti (ancore, catene, cavi, ecc.) che l'industria nazionale dell'epoca non produceva;

Considerato che a causa della elencazione dei prodotti semilavorati contenuta nel suddetto art. 6 del richiamato regolamento, la sua applicazione, agli effetti dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, esclude dalla riduzione del contributo alcuni degli elencati prodotti qualora vengano importati dall'estero in franchigia doganale danneggiando così anche la industria nazionale che da tempo li produce;

Considerato che, pertanto, il suddetto art. 6, per quanto attiene alla elencazione dei prodotti semilavorati, sotto l'aspetto pratico, agli effetti dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, non risulta adeguata e aderente al nuovo contesto tecnico e produttivo dell'industria cantieristica navale;

Considerato che l'art. 9 dello stesso regolamento, in conformità con gli articoli 1 e 7 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ha previsto l'« apparato motore completo di propulsione »;

Considerato che gli articoli 1, 3, 9 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, contemplano invece l'« apparato motore di propulsione » con esclusione cioè degli organi non direttamente connessi con la produzione della energia motrice;

Considerato che la più ampia eccezione di apparato motore contenuta nel suddetto regolamento traeva motivo e giustificazione dalla situazione dell'industria nazionale e dall'intendimento espresso nell'art. 7 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, di consentire la importazione in franchigia, come per i prodotti attinenti allo scafo, anche per i prodotti relativi alla costruzione di ogni macchinario destinato alle navi di nuova costruzione;

Considerato che le disposizioni contenute nell'art. 9 del citato regolamento creano una situazione di grave

incertezza nella delimitazione dei settori di intervento tecnico sia per quanto riguarda le nuove costruzioni navali sia per quanto riguarda le trasformazioni e le modificazioni delle navi già in esercizio con conseguente pregiudizio della operatività e delle finalità delle disposizioni degli articoli 1, 3, 9 e 10 della legge 4 gennaio 1968;

Ritenuta la necessità, per le ragioni sopra esposte, di adeguare opportunamente le norme del richiamato regolamento riguardanti la classificazione e la individuazione sia dei materiali e prodotti destinati alla costruzione navale sia degli elementi costituenti l'apparato motore di propulsione, in attesa che siano emanate le norme regolamentari previste dall'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 19;

Decreta:

#### Art. 1.

Agli effetti degli articoli 3 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, sono classificati prodotti finiti gli oggetti, i macchinari e loro parti e gli altri derivati da procedimenti di lavorazione industriale che si presentano nella forma definitiva necessaria per il loro specifico impiego senza che debbano subire ulteriori lavorazioni (ancore, catene, cavi, ecc.), eccezione fatta per le rifiniture che, per esigenze di natura tecnica, possono essere effettuate soltanto al momento della sistemazione in posto (rettifica camicie assi, coni, eliche, ecc.).

Non rientrano pertanto nella definizione di prodotti finiti tanto i materiali grezzi, che non presentano neppure approssimativamente la forma di impiego specifico (pani di ghisa, rottami di ghisa e acciaio, masselli, lingotti, materiali per saldature, pani e rottami di metalli ricchi, legno sgrossato e simili), quanto i materiali semilavorati, ossia quei materiali che hanno già subito una lavorazione atta a conferire ad essi una forma di generica utilizzazione ma che hanno bisogno, di regola, di ulteriore lavorazione per assumere quella definitiva per il loro specifico impiego (lamiere, profilati, tubi, pernotti per ribadire, tavole e travi di legno, ecc.).

#### Art. 2.

Agli effetti degli articoli 1, 3, 9 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 19 l'apparato motore di propulsione si intende costituito:

a) nel caso di apparato motore a vapore, dall'insieme delle motrici e caldaie principali e di tutti quei macchinari connessi al loro funzionamento escluse le linee d'assi ed eliche;

b) nel caso di apparato motore a combustione interna, dall'insieme del motore o dei motori principali con gli accessori e macchinari ad esso o ad essi direttamente applicati escluse le linee d'assi ed eliche;

c) nel caso di apparato motore a propulsione diesel-elettrica, dall'insieme dei gruppi generatori principali e dei motori di propulsione escluse le linee d'assi ed eliche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1969

Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1969  
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 47

(6207)